

Chi ricicla non reimpiega

Fattispecie ex art. 648-ter c.p. integrata solo se il denaro di provenienza delittuosa è direttamente impiegato in attività economiche o finanziarie

/ Maurizio MEOLI

In attesa delle prime indicazioni giurisprudenziali in ordine alla fattispecie di **autoriciclaggio** – di cui all'art. 648-ter.1 c.p., introdotto dal 1° gennaio 2015 dall'art. 3 comma 3 della L. 186/2014 – rispetto alla quale, ad oggi, se ne è solo riconosciuta la applicabilità anche in caso di reati presupposto commessi anteriormente all'entrata in vigore (*cf.* Cass. n. [3691/2016](#)), occorre dar conto della sentenza n. [30429](#) della Cassazione, depositata ieri, che si sofferma su quelli che sono i problematici rapporti tra ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Ai sensi dell'art. 648 c.p., fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, **acquista, riceve od occulta** denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa da 516 a 10.329 euro. In base all'articolo successivo, invece, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque **sostituisca o trasferisca** denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro.

L'art. 648-ter c.p., infine, punisce con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis c.p., impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. La decisione in commento ricorda come già la sentenza della Cassazione n. [4800/2010](#) (poi ripresa da Cass. n. [16432/2013](#)) abbia precisato che la fattispecie di cui all'art. 648-ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) contiene una **clausola di sussidiarietà** che ne esclude l'applicabilità nei casi di concorso nel reato presupposto o nelle ipotesi in cui risultino realizzate le fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.) e riciclaggio (art. 648-bis c.p.). Rispetto ad essa, quindi, si ravvisa un ristretto ambito di autonomia: in particolare, trova applicazione in presenza di una serie di condotte realizzate in un contesto univoco e fin dall'inizio finalizzate all'"impiego".

Si applicano, invece, le fattispecie di cui agli artt. 648 c.p. e 648-bis c.p. nel caso di **successive azioni distinte**, le prime di ricettazione o di riciclaggio e, successivamente, di impiego. Il discrimine passa, dunque, attraverso il criterio della pluralità ovvero della unicità delle azioni e delle determinazioni volitive ad esse sottese.

Nel primo caso, il soggetto risponde di riciclaggio, con esclusione della fattispecie ex art. 648-ter c.p.; nel secondo, invece, risponde soltanto per quest'ultima fattispecie citata, risultando in essa assorbita la precedente attività di sostituzione o di ricezione.

In altri termini, se taluno **sostituisce denaro** di provenienza illecita con altro denaro o altre utilità e, poi, impiega i proventi derivanti da tale opera di ripulitura in attività economiche o finanziarie, risponde del solo reato di cui all'art. 648-bis c.p., proprio in forza della clausola "fuori dei casi ... previsti dagli artt. 648 e 648-bis c.p.". Se, invece, il denaro di provenienza delittuosa viene **direttamente impiegato** in dette attività economiche o finanziarie ed esso viene, così, ripulito, il soggetto risponde del reato di cui all'art. 648-ter c.p.

Si consideri, peraltro, che la ricordata sentenza n. 4800/2010 della Cassazione ha anche sottolineato come solo tenendo presente tale criterio, che attiene all'**elemento della condotta** del reato, sarebbe condivisibile il principio enunciato, con riguardo all'elemento psicologico, dalle pronunce della Cassazione nn. [18103/2003](#) e [6534/2000](#), in base al quale le tre fattispecie di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. sarebbero accomunate dalla provenienza dei beni da delitto, e si distinguerebbero, invece, sotto il profilo soggettivo per il fatto che la ricettazione richiede solo il dolo di profitto, mentre la seconda e la terza richiederebbero la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie; di conseguenza l'art. 648-ter c.p. sarebbe in rapporto di specialità con l'art. 648-bis c.p. e questo, a sua volta, con l'art. 648 c.p.

Si tenga presente, tuttavia, che, secondo la soluzione decisamente prevalente – soprattutto con riguardo alla fattispecie di riciclaggio (*cf.* Cass. nn. [25960/2011](#), [546/2011](#) e [39384/2010](#)), ma sulla base di indicazioni che appaiono estensibili anche a quella di reimpiego – dal punto di vista dell'elemento soggettivo è richiesto il mero **dolo generico**.

Ad ogni modo, sottolineano le sentenze nn. 4800/2010 e 16432/2013, ai fini della esatta soluzione della questione relativa al concorso tra le tre fattispecie, non basta richiamare il solo elemento soggettivo, ma è necessario far riferimento ed applicare anche il criterio suindicato, e concernente l'elemento materiale del reato, onde evitare interpretazioni che finiscano con l'**abrogare implicitamente** la clausola di sussidiarietà espressa, contenuta nell'art. 648-ter c.p.; operazione ermeneutica evidentemente non consentita.